

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2076

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BADALONI MARIA, SPITELLA, ROMANATO, GIORDANO,  
BARDOTTI, BERTÈ, RACCHETTI, RAUSA, CATTANEO  
PETRINI GIANNINA, MEUCCI, CIAFFI**

*Presentata il 28 novembre 1969*

**Estensione agli istituti d'arte della legge 27 ottobre  
1969, n. 754, concernente la sperimentazione negli  
istituti professionali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 27 ottobre 1969, n. 754, dal titolo « Sperimentazione negli istituti professionali » prevede la istituzione in via sperimentale e sino alla riforma dell'istruzione secondaria di 2° grado, con effetto dall'anno scolastico 1969-70, di corsi speciali annuali o biennali o triennali, atti a consentire ai giovani una formazione culturale e applicativa di livello di scuola secondaria di 2° grado quinquennale.

Agli articoli 2 e seguenti della citata legge si provvede alla disciplina dei corsi istituiti e al loro riconoscimento ai fini del valore legale dei diplomi conclusivi.

Durante la discussione del provvedimento alla Camera dei deputati, i proponenti del presente testo di legge richiesero di estendere l'iniziativa agli istituti d'arte. Questi istituti infatti, che hanno a differenza degli istituti professionali una definita normativa istituzionale e di ordinamento, hanno dato vita nella quasi totalità, in base al regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 e al regio decreto-legge

7 gennaio 1926, n. 244, a corsi di Magistero o a corsi di perfezionamento biennale che portano la durata degli istituti medesimi a cinque anni.

Anzi, in qualche caso (Roma, Firenze, Venezia) hanno istituito anche corsi triennali superiori di perfezionamento per le industrie artistiche. Attualmente però nonostante adottino programmi di notevole contenuto culturale, i suddetti corsi si concludono senza che i diplomi finali abbiano quei riconoscimenti che la recente legge sugli istituti professionali dispone.

È evidente dunque la ingiusta sperequazione che si viene a determinare con le nuove disposizioni per gli istituti professionali, a danno degli studenti degli istituti d'arte.

A conclusione della discussione della legge 27 ottobre 1969, n. 754, il Governo, riconoscendo la fondatezza della richiesta sostenuta da opportuni emendamenti, si dichiarò disposto ad accoglierla se presentata con altro provvedimento di legge, avendo necessità di disci-

plinare la sperimentazione a cui gli istituti professionali avevano già dato inizio per l'anno scolastico in corso.

La presente proposta di legge riprende quindi gli emendamenti già presentati per la legge n. 754. Si può rilevare ancora che la estensione agli istituti d'arte dei provvedimenti già approvati per gli istituti professionali, non fa che dare il giusto riconoscimento a iniziative già positivamente sperimentate: l'estensione stessa non incide quindi sull'at-

tesa riforma degli istituti d'istruzione artistica nel quadro della riforma degli istituti di istruzione secondaria superiore. Non incide nemmeno sulla spesa che è già contemplata per i corsi in atto nei capitoli di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Gli onorevoli proponenti confidano che la considerazione della opportunità di ristabilire la giusta equipollenza tra istituti affini, a vantaggio degli studenti, acceleri l'approvazione del presente provvedimento.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'articolo 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, è sostituito dal seguente:

« Con effetto dall'anno scolastico 1969-70, in via sperimentale e sino alla riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado, saranno istituiti, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere di una commissione di esperti, nominata e presieduta dal Ministro stesso, presso istituti professionali di Stato, corsi speciali intesi ad accentuare la componente culturale nel primo biennio professionale.

Parimenti ai fini di sperimentazione e sino alla riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado, previo accertamento di idonee condizioni, saranno istituiti, con le modalità indicate nel comma precedente, in tutto il territorio nazionale presso istituti professionali di Stato, allo scopo di estendere la durata a cinque anni, corsi annuali o biennali o triennali atti a consentire ai giovani una formazione culturale e applicativa di livello di scuola secondaria di secondo grado quinquennale. I corsi di cui al precedente comma possono essere istituiti anche presso sedi di istituti tecnici.

Parimenti a fini di sperimentazione e sino alla riforma dell'istruzione artistica saranno istituiti, con le modalità indicate nel primo comma, presso istituti d'arte, allo scopo di estenderne la durata a cinque anni, corsi biennali di formazione culturale e artistica a livello di scuola secondaria artistica di grado quinquennale.

I corsi speciali da istituire ai sensi del primo comma del presente articolo non potranno superare il numero di 50; i corsi di cui ai precedenti commi secondo e terzo non potranno superare il numero di 350.

I risultati della sperimentazione saranno valutati dalla commissione di cui al primo comma e le sue conclusioni saranno comunicate al Parlamento ».

#### ART. 2.

L'articolo 3 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, è sostituito dal seguente:

« Al termine dei corsi di cui ai commi secondo e terzo del precedente articolo 1, gli alunni sosterranno un esame di Stato per il conseguimento di un diploma di maturità professionale equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo, e valido per l'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni nonché a corsi di laurea universitari. Al decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1, sarà annessa una tabella che preciserà la validità dei titoli conseguiti presso gli istituti professionali che non abbiano corrispondente indirizzo nel settore dell'istruzione tecnica, ai fini della indicata ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni, nonché a corsi di laurea universitaria.

Al termine dei corsi di cui al quarto comma dell'articolo 1 gli alunni sosterranno un esame di Stato per il conseguimento di un diploma di arte applicata ».

#### ART. 3.

L'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, è sostituito dal seguente:

« Gli orari ed i programmi orientativi di insegnamento e di esame dei corsi previsti dai commi primo, secondo, terzo e quarto del precedente articolo 1, nonché le modalità di svolgimento degli esami di cui al precedente articolo 3 saranno stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Consiglio superiore per la pubblica istruzione e il Consiglio superiore delle antichità e belle arti e la commissione di cui al primo comma dello stesso articolo 1, e potranno essere via via modificati sulla base dei risultati della sperimentazione ».

ART. 4.

L'articolo 5 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, è sostituito dal seguente:

« L'insegnamento teorico e pratico nei corsi previsti dai primi quattro commi del precedente articolo 1 sarà affidato a personale fornito di particolare specifica preparazione culturale e di provata esperienza didattica, scelto secondo criteri fissati con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentita la commissione di cui al primo comma dello stesso articolo 1 ».

ART. 5.

L'articolo 6 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, è sostituito dal seguente:

« Ai corsi di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 1 sono ammessi i licenziati degli istituti professionali di analogo indirizzo.

Ai corsi di cui al quarto comma dello stesso articolo sono ammessi i licenziati degli istituti d'arte di analogo indirizzo ».

ART. 6.

L'articolo 9 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, è sostituito dal seguente:

« Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti normali di bilancio e con quelli stabiliti per effetto della legge 31 ottobre 1969, n. 942, nei capitoli 2004, 2005, 2007, 2032, 2033, 2035, 2037, 2082, 2103, 2106, 2108 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione ».